



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

Il Magistrato

CORTE DEI CONTI



0001343-20/07/2016-SC_TN-U09-P

All'Organo di revisione del Comune di
BREGUZZO (ora Comune di Sella
Giudicarie)

Al Sindaco del Comune di SELLA
GIUDICARIE (ex Comune di Breguzzo)

Oggetto: Archiviazione con rilievi – Questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015.

A seguito dell'esame del questionario relativo al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015, trasmesso dall'Organo di Revisione di codesto Comune in adempimento agli obblighi posti dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, vista l'istanza istruttoria prot. n. 109 del 3 febbraio 2016 ed esaminata la relativa nota di risposta, il sottoscritto Magistrato istruttore, valutate le risultanze dell'istruttoria nella camera di consiglio della Sezione di controllo del 19 luglio 2016, comunica l'archiviazione del procedimento di controllo, rilevando tuttavia le seguenti criticità/irregolarità che saranno oggetto delle successive attività di monitoraggio.

Monitoraggio spesa corrente e adozione piano di miglioramento

Nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio, si segnala la necessità di un continuo monitoraggio della spesa corrente, assumendo conseguentemente tutte le necessarie misure di riduzione delle spese. In particolare, si sollecita l'adozione di un Piano



di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente contenimento della stessa.

Con riferimento alle spese di funzionamento e discrezionali, dovrà provvedersi ad una costante contrazione delle stesse.

Gestione residui

Si sollecita una particolare attenzione alle fasi di accertamento e di impegno affinché siano rispettati i relativi presupposti giuridico-contabili, al fine di garantire la veridicità e l'attendibilità dei dati iscritti nel rendiconto e, conseguentemente, consentire il corretto mantenimento degli equilibri di bilancio. Si segnala altresì che con l'entrata in vigore della contabilità armonizzata e, quindi, del principio della competenza finanziaria potenziata, la formazione dei residui tenderà, a regime, a scomparire, al fine di collegare sempre più strettamente la competenza con le disponibilità di cassa (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 32/2015).

Si rileva inoltre che dai dati riportati nel questionario, i residui attivi complessivi in conto capitale (titoli IV e V) non sono sufficienti a coprire i corrispondenti residui passivi (titolo II) e tale differenza non risulta coperta neppure dall'avanzo di amministrazione.

Debiti fuori bilancio

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'ordinamento contabile regionale individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. La presenza di debiti fuori bilancio costituisce chiaramente una patologia da evitare. La vigente normativa, anche in ossequio ai principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, in presenza dei relativi presupposti, impone l'adozione tempestiva dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Anche il pagamento deve avvenire tempestivamente e comunque entro l'esercizio in corso al momento del riconoscimento.

Per fronteggiare i debiti fuori bilancio, si raccomanda la costituzione di un idoneo accantonamento in bilancio, mediante l'istituzione di un apposito fondo rischi, ovvero



apponendo un vincolo all'utilizzo del risultato di amministrazione, in applicazione anche del principio di prudenza di cui all'allegato 1 art. 3, c. 1 del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm..

Inoltre, anche al fine di evitare il maturarsi di prescrizioni e di responsabilità di carattere omissivo, si richiama l'obbligo di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti la delibera con la quale viene riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 23, c. 5, Legge n. 289/2002).

Organismi partecipati

Si raccomanda una puntuale ed attenta valutazione in ordine al mantenimento delle società o delle partecipazioni societarie, anche indirette.

Al riguardo, si segnala che il concetto di “indispensabilità” dello strumento societario utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di “stretta necessità” già presente nell’art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguitamento.

Infatti, come già rilevato da questa Corte, *“il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all’indispensabilità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali”* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Ancora, si richiama l’attenzione su quanto prescritto dall’art. 1, comma 611, lett b) della L. 190/2014, in base al quale si dovrà disporre la *“soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti”*.



Si sollecita l'invio a questa Sezione regionale di controllo della "relazione sui risultati conseguiti", in base a quanto prescritto dall'art. 1 c. 612 della L. 190/2014 (il cui termine scadeva il 31 marzo 2016). Si evidenzia altresì l'obbligo di pubblicazione nel sito internet istituzionale sia del piano di razionalizzazione, sia della suddetta relazione sui risultati.

Compilazione questionario

Si sollecita l'Organo di revisione ad una corretta e puntuale compilazione del questionario Siquid dando evidenza di tutti i dati contabili richiesti.

Il Magistrato istruttore

Gianfranco POSTAL

